

A.N.F.I.S.

Associazione Nazionale dei Formatori Insegnanti Supervisor
Via S. Alessio, 38 - 37129 Verona
www.anfis.eu
Tel. + 39 329 6422 306 Fax +39 045 2109 233

Al Ministro dell'Istruzione Università e della Ricerca
Francesco Profumo

Al Capo Dipartimento per l'istruzione
Lucrezia Stellacci

e p.c.

All'att.ne del Sottosegretario all'Istruzione
Marco Rossi Doria

All'att.ne del Sottosegretario
Elena Ugolini

All'att.ne del Presidente della Commissioni VII della Camera
Manuela Ghizzoni

All'att.ne del Presidente della Commissioni VII della Camera
Guido Possa


All'Att.ne del Direttore generale per il Personale della Scuola
Luciano Chiappetta

presso le loro sedi

Verona, 9 novembre 2012

Oggetto: Istanza-Richiesta di partecipazione al procedimento relativo al D.M. 8 novembre 2011, recante “Disciplina per la determinazione dei contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, la loro ripartizione tra le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e criteri per la selezione degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell'articolo 11, comma 5 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”.– **Controdeduzioni alla diffida Di.S.A.L. del 18 ottobre 2012 e richiesta di essere ricevuti e ascoltati in udienza presso il Ministro e il capo Dipartimento per l'Istruzione.**

La scrivente Associazione, da sempre attenta alla qualità della professionalità del personale docente della scuola e in particolare, in questa sede, alle garanzie di qualità e valorizzazione delle competenze dei docenti con compiti tutoriali di cui all'art. 11 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249, intende intervenire in questa sede sulla “denuncia di vizi di illegittimità” del decreto in oggetto avanzata da Di.S.A.L. (Dirigenti Scuole Autonome e Libere) chiedendo di:



A.N.F.I.S.

Associazione Nazionale dei Formatori Insegnanti Supervisor
Via S. Alessio, 38 - 37129 Verona
www.anfis.eu
Tel. + 39 329 6422 306 Fax +39 045 2109 233

partecipare al procedimento di cui all'oggetto

e

di essere ascoltata in udienza dal Sig. Ministro e dal Capo Dipartimento per l'istruzione

per illustrare le ragioni a difesa della professionalità docente e delle competenze qualificate nell'esercizio delle funzioni tutoriali previste nei percorsi di formazione iniziale degli insegnanti.

Tali richieste sono motivate dal fatto che la specifica identità associativa dell'ANFIS ne determina la legittimazione attiva e il concreto interesse a contraddire con la parte pubblica, in quanto rappresentanti delle figure con compiti tutoriali e dei formatori di insegnanti.


La presente richiesta, e l'istanza ad essa sottesa, intendono:

- **contestare il documento Di.S.A.L.** citato in oggetto;
- **confutare la tesi dell'illegittimità della parte del D.M. 8 novembre 2011** che disciplina le modalità di selezione dei tutor dei tirocinanti;
- **rappresentare** comunque la tardività delle doglianze in considerazione dell'avvenuta decadenza dei termini per l'impugnativa;
- **ribadire la necessità di avere una normativa** che permetta concretamente la selezione dei tutor e valorizzi le competenze dei docenti interessati ad assumere gli incarichi tutoriali, senza discriminazione fra le figure con compiti tutoriali.

Illustrazione dei fatti

Il D.M. 8 novembre 2011, pubblicato in GU del 21 maggio 2012, detta la disciplina per la determinazione dei contingenti del personale della scuola, necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali.

Il Decreto ministeriale si autoqualifica come decreto di attuazione dell'art. 11 c. 5 del D.M. 10.9.2010, n. 249, adottato ai sensi dell'art. 2 c. 416 della l. n. 246/2007.



A.N.F.I.S.

Associazione Nazionale dei Formatori Insegnanti Supervisor

Via S. Alessio, 38 - 37129 Verona

www.anfis.eu

Tel. + 39 329 6422 306 Fax +39 045 2109 233

In particolare, l'art. 2 del D.M. indica i requisiti e i titoli di cui deve essere in possesso il personale al quale affidare compiti tutoriali, distinguendo le figure di tutor dei tirocinanti, tutor coordinatori e tutor organizzatori. Per quanto riguarda la nomina dei tutor dei tirocinanti, la competenza è attribuita al dirigente scolastico o al coordinatore didattico. La norma prescrive altresì ulteriori requisiti per l'individuazione dei docenti che potranno coprire le funzioni di tutor dei tirocinanti: prevede che gli aspiranti abbiano svolto almeno 5 anni di servizio di insegnamento a tempo indeterminato. Questa condizione è necessaria per assumere l'incarico.

Tra i docenti con almeno 5 anni di insegnamento che ne faranno domanda, il Dirigente scolastico predisporrà una graduatoria interna, sulla base di punteggi determinati:


- a) a seguito della valutazione dei titoli, indicati nella tabella 1 allegato A
- b) a seguito della valutazione resa su colloquio dal Comitato per la valutazione del servizio dei docenti di cui all'art. 11 del dlgs. n. 297/94, con le modalità di cui alla tabella 1 allegato A

Il comma 4 rinvia agli specifici decreti attuativi per quanto riguarda la nomina dei tutor dei tirocinanti nei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità e dei corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera.

Il successivo art. 6 detta la normativa per la valorizzazione delle competenze e dei titoli, sia nella definizione delle graduatorie di istituto per la mobilità territoriale che ai fini della partecipazione ad altri concorsi e selezioni, come specificamente indicati.

Su tale normativa, Di.S.A.L. - in persona del suo Presidente - ha inoltrato una diffida al Capo Dipartimento per l'Istruzione del ministero competente. Dal sito dell'Associazione emerge la notizia di invio della diffida in data 18 ottobre 2012.

Con detta diffida, Di.S.A.L. paventa illegittimità per "eccesso di delega" e contrasto con l'art. 11 c. 5 del D.M. 10.9.2010, n. 249. In particolare, e in estrema sintesi, DISAL contesta il contenuto del D.M. e dell'art. 2 nella parte in cui prescrive requisiti e modalità per il reclutamento e per la predisposizione della graduatoria interna di istituto, lamentando altresì la lesione delle prerogative del dirigente scolastico (e del coordinatore didattico). Rileva, inoltre,



A.N.F.I.S.

Associazione Nazionale dei Formatori Insegnanti Supervisor
Via S. Alessio, 38 - 37129 Verona
www.anfis.eu
Tel. + 39 329 6422 306 Fax +39 045 2109 233

che i compiti attribuiti al comitato di valutazione di cui all'art. 11 del dlgs N. 297/94 esulano dalle competenze dello stesso.

In conclusione, Di.S.A.L. ritiene adeguate e sufficienti le prescrizioni di cui all'art. 11 c. 5 del D.M. 10.9.2010, n. 249 e chiede lo stralcio delle disposizioni approvate.

Di seguito si illustrano le controdeduzioni della scrivente e, in conclusione del documento, si richiamano le richieste.


Ricostruzione del sistema delle fonti

L'art. 1 c. 5 del D.M. 249/2010 a firma del Ministro dell'Istruzione, demanda ad un successivo D.M., da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, la determinazione dei contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali di tutor coordinatori e di tutor organizzatori. Sotto il profilo tecnico giuridico non si tratta quindi di una delega. È lo stesso Ministro dell'Istruzione che demanda a proprio futuro regolamento, seppure di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Quindi vi è identità soggettiva, laddove la delega implica l'alterità tra delegante e delegato.

Per parte sua il D.M. n. 249/2010 è stato adottato in attuazione dell'art. 2 c. 416 della l. n. 244/2007, che ha demandato al Ministero dell'istruzione l'adozione di un regolamento ai sensi dell'art. 17 c. 3 della l. n. 400/88. Si tratta di un decreto ministeriale o interministeriale, autorizzato dalla legge, nel rispetto dei decreti del Consiglio dei Ministri.

L'art. 2. c 416 l. n. 244/2007 è norma a contenuto generale e di principio, che rinvia alla disciplina puntuale dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale e dell'attività procedurale del personale docente. A tal fine ha autorizzato il Ministro dell'istruzione a disciplinare la materia, lasciando a questi ampia discrezionalità, seppure nel rispetto dei vincoli procedurali e dei controlli (Corte dei Conti, Consiglio di Stato etc.) imposti.

In attuazione, è stato adottato il D.M. 249 del 2010, il cui art. 11 *“è dedicato ai docenti tutor e prevede che le università interessate stipulino apposite convenzioni con le istituzioni*



A.N.F.I.S.

Associazione Nazionale dei Formatori Insegnanti Supervisori

Via S. Alessio, 38 - 37129 Verona

www.anfis.eu

Tel. + 39 329 6422 306 Fax +39 045 2109 233

scolastiche del sistema nazionale di istruzione elencate nell'istituendo albo regionale. I dirigenti scolastici di tali istituzioni designano, fra i docenti di ruolo che ne hanno fatto domanda, i tutor dei tirocinanti che hanno il compito di orientare gli studenti rispetto all'organizzazione istituzionale e didattica e rispetto alle diverse attività e pratiche in classe, di accompagnare e monitorare l'inserimento in classe e la gestione diretta dei processi di insegnamento degli studenti tirocinanti" (cfr. parere CdS, reso all'Ad. Del 18.01.2010, n. affare 8/2010- parere interlocutorio).

L'art. 11 c. 5 rinvia ad un successivo regolamento da adottarsi di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze per quanto riguarda la determinazione dei contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali di tutor coordinatori e di tutor organizzatori, nonché i criteri di selezione degli aspiranti di predetti compiti. disciplina dei contingenti.


Orbene, il D.M. 8 novembre 2011 sembra, nell'epigrafe, autoqualificarsi regolamento di attuazione proprio di questo art. 11 c. 5. Tuttavia, tale attuazione presenta alcune peculiarità, di cui si va ad esporre.

Natura e funzione del D.M. 8 novembre 2011

Dalla lettura dei lavori preparatori e segnatamente dei pareri del C.d.S atti normativi, emerge che, nella formulazione originaria, il comma 5 dell'art. 11 del D.M. 249/2010 stabiliva una selezione unitaria per tutte le figure di tutor, mentre il c. 7 riferiva la procedura di conferma annuale ai soli tutor coordinatori e organizzatori. Per l'effetto il C.d.S., in sede di parere interlocutorio (reso all'ad. del 18.1.2010) chiedeva una riformulazione e invitata a specificare al c. 5 il riferimento ai compiti tutoriali di cui ai c. 2 e 4.

Il testo non veniva modificato in prossimità dell'adunanza successiva (C.d.S sezione atti normativi - adunanza 8 marzo 2010), ma il Ministero manifestava formale impegno a intervenire secondo l'indicazione del C.d.S. nella formulazione finale del testo normativo. Nel testo finale è stato quindi introdotto il riferimento esplicito ai compiti tutoriali di cui ai c. 2 e 4.

Questa sequenza di testi normativi potrebbe avere determinato equivoci.



A.N.F.I.S.

Associazione Nazionale dei Formatori Insegnanti Supervisor
Via S. Alessio, 38 - 37129 Verona
www.anfis.eu
Tel. + 39 329 6422 306 Fax +39 045 2109 233

È vero anche che il fatto che il D.M. 8 novembre 2011 si qualifichi in attuazione dell'art. 11 c. 5 del D.M. 249/2010 possa a prima lettura palesare delle incongruenze, sotto il profilo formale e sostanziale.

Per ben comprendere la natura e la funzione del D.M. 8 novembre 2011 è tuttavia necessario leggere le premesse. Da queste emerge:

- che il Ministero intende disciplinare un profilo specifico relativo alla determinazione dei contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, in modo tale da rendere possibile il coordinamento con le funzioni delle Università, da definirsi nel rispetto della loro autonomia statutaria;
- che il Ministero non ha inteso adottare lo specifico atto normativo di cui al c. 5 che richiedeva il concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
- che il D.M. 8 novembre 2011 non è stato sottoposto a parere del Consiglio di Stato e a visto della Corte dei Conti, obbligo imposto a carico degli atti normativi.


Dunque, il D.M. 8 novembre 2011 si deve configurare quale atto amministrativo generale.

Da parte sua, il Ministero dell'Istruzione, nell'ambito delle sue competenze in materia di disciplina del funzionamento e dei titoli del personale scolastico, ha inteso cogliere l'occasione per indicare in dettaglio i criteri per la selezione dei tutor da parte delle istituzioni scolastiche. Si tratta pur sempre del Ministero dell'istruzione (che ha adottato il D.M. 249/2010) che demanda ad un suo successivo provvedimento (il D.M. 8 novembre 2011) la disciplina in dettaglio della materia.

Sui contenuti dell'art. 2 del D.M. 8 novembre 2011, quindi sui requisiti per la selezione:

L'art. 2 del D.M. 8 novembre 2011 è atto provvedimentale a contenuto generale, inteso ad individuare requisiti validi su tutto il territorio nazionale per la formazione delle graduatorie interne di istituto scolastico per l'affidamento del compito di tutor dei tirocinanti.

Lo stato ha potestà regolamentare in materia di disciplina dei requisiti delle graduatorie di istituto, in quanto si tratta di materia inerente le norme generali sull'istruzione, che spetta alla



A.N.F.I.S.

Associazione Nazionale dei Formatori Insegnanti Supervisor
Via S. Alessio, 38 - 37129 Verona
www.anfis.eu
Tel. + 39 329 6422 306 Fax +39 045 2109 233


potestà legislativa esclusiva di dettare le “norme generali sull’istruzione” (comma 2, lett. n dell’art. 117 Cost.). Secondo la Corte costituzionale (sent. n. 200 del 2009) «*il sistema generale dell’istruzione, per sua stessa natura, riveste carattere nazionale, non essendo ipotizzabile che esso si fondi su una autonoma iniziativa legislativa delle Regioni, limitata solo dall’osservanza dei principi fondamentali fissati dallo Stato, con inevitabili differenziazioni che in nessun caso potrebbero essere giustificabili sul piano della stessa logica. Si tratta, dunque, di conciliare, da un lato, basilari esigenze di “uniformità” di disciplina della materia su tutto il territorio nazionale, e, dall’altro, esigenze autonomistiche che, sul piano locale-territoriale, possono trovare soddisfazione mediante l’esercizio di scelte programmatiche e gestionali rilevanti soltanto nell’ambito del territorio di ciascuna Regione*».

I criteri per la selezione dei tutor dei tirocinanti attengono alla individuazione di figure appositamente formate per la “formazione dei formatori”: che tale materia sia di competenza esclusiva statale è stato ribadito anche nel parere del C.d.S. (sez. atti normativi, ad. del 18.1.2010 cit.). Infatti, le norme generali sull’istruzione attengono (tra l’altro) ai titoli per l’insegnamento ed ai sistemi di reclutamento, i principi della valutazione del sistema (Corte cost. sent. n. 200 del 2 luglio 2009), anche ai fini di garantire la qualificazione dell’offerta formativa, in un’ottica di qualità ed efficienza del servizio (Corte cost. sent. 23 marzo 2011 n. 92).

Quindi, la disciplina dei criteri per la selezione dei tutor spetta allo Stato, in via esclusiva. Di conseguenza è lo Stato che in tale materia ha potestà regolamentare (art. 117 c. 6 Cost.).

Sotto il profilo sostanziale, il D.M. 249/2010 nel disciplinare la formazione degli insegnanti ha quale obiettivo il contemperamento dell’esigenza di cambiamento nel rispetto del decreto ministeriale n. 270 del 2004, oramai applicato in sede universitaria. Si tratta quindi, di una esigenza di uniformità e di coerenza sul territorio nazionale. Inoltre, la disciplina deve garantire una riqualificazione del percorso di formazione degli insegnanti, in modo tale che costoro accedano alle aule con competenze e conoscenze disciplinari adeguate. Tale disciplina vuole inoltre promuovere la riflessione sulle modalità di trasmissione delle conoscenze e di acquisizione delle competenze e sulle complesse e articolate problematiche della mediazione didattica.

In tale ottica, il D.M. 249/2010 ha dettato i principi.



A.N.F.I.S.

Associazione Nazionale dei Formatori Insegnanti Supervisor

Via S. Alessio, 38 - 37129 Verona

www.anfis.eu

Tel. + 39 329 6422 306 Fax +39 045 2109 233

Il successivo D.M. 8 novembre 2011 ha dettato le regole operative per garantire in modo uniforme sul territorio nazionale criteri comuni per selezionare i docenti idonei a svolgere attività di tutor dei tirocinanti.

Sotto, il profilo contenutistico un rafforzamento delle garanzie per la corretta e migliore selezione non può ritenersi determini automaticamente una violazione di legge (*rectius*: di atto normativo regolamentare), anzi tale rafforzamento è coerente con la *voluntas legis*, intesa a garantire la qualificazione dell'offerta formativa, attraverso la migliore selezione dei formatori dei formatori.


Alla luce di tale valutazione, deve essere letta la previsione di cui al comma 2 dell'art. 2 del D.M. 8/11/2011, che impone che l'aspirante tutor dei tirocinanti abbia maturato almeno 5 anni di insegnamento a tempo indeterminato.

È vero che il D.M. 249/2010 si limitava a rappresentare l'esigenza che gli aspiranti fossero insegnanti a tempo indeterminato.

Ora, il D.M. 8/11/2011 aggiunge un requisito ulteriore, impedendo l'accesso ad una fascia di docenti pur assunti a tempo indeterminato, che non abbiano maturato i 5 anni di servizio. La norma dunque, vuole introdurre una ulteriore garanzia di serietà e di competenza di coloro che partecipano alla formazione dei formatori. In mancanza di una preclusione in tal senso, tale precisazione non è in contrasto con il dato positivo. Appare inoltre adottata in coerenza con lo spirito della riforma ed è coerente con gli obiettivi finali.

Pro veritate, si deve rilevare che la formulazione dell'ultimo capoverso del c. 2 dell'art. 2 in esame è effettivamente criptica, probabilmente sorta da un ripensamento sul contenuto esatto della norma. Infatti, nella prima parte sembra leggersi che il requisito dei 5 anni di servizio a tempo indeterminato costituisca un elemento preferenziale per l'inserimento in graduatoria. Quindi, nell'ultima parte del capoverso si esplicita che tale requisito è condizione necessaria in assenza della quale non è possibile assumere l'incarico di tutor dei tirocinanti. La non lineare formulazione del testo però non è idonea ad escluderne la legittimità.

Per quanto riguarda i titoli specifici individuati e specificati nell'allegato, questi sono coerenti con gli obiettivi formativi degli insegnanti come indicati dall'art. 2 del D.M. 249/2010 e costituiscono l'articolazione dei percorsi formativi di cui all'art. 3 del D.M. 249/2010. È evidente che, se la formazione dell'insegnante richiede il raggiungimento di tali conoscenze e



A.N.F.I.S.

Associazione Nazionale dei Formatori Insegnanti Supervisor

Via S. Alessio, 38 - 37129 Verona

www.anfis.eu

Tel. + 39 329 6422 306 Fax +39 045 2109 233


competenze, maggior punteggio verrà assegnato all'aspirante tutor dei tirocinanti che abbia acquisito con corsi specifici, dette competenze.

L'Allegato quindi contiene una *lex specialis* per la selezione degli aspiranti, che prevale sulla *lex generalis*, perché di questa costituisce un ulteriore dettaglio onde individuare criteri, in attuazione dell'art. 97 Cost.

La scelta appare coerente con i principi basilari di *buon andamento dell'organizzazione amministrativa e standards quantitativi e qualitativi del servizio istruzione*. Tale concetto è "sculpto nell'art. 2, comma 1 del regolamento, secondo cui "La formazione iniziale degli insegnanti di cui all'articolo 1 è finalizzata a qualificare e valorizzare la funzione docente attraverso l'acquisizione di competenze [...] necessarie a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall'ordinamento vigente" (Cons. St. atti normativi, parere ad. 18.1.2010) Di conseguenza, il successivo art.6 valorizza la figura del tutor dei tirocinanti per le migliori competenze acquisite. Va evidenziato che tale principio generale non può a nessun titolo essere stralciato dalla norma poiché è evidente la volontà di accomunare il trattamento mirante a valorizzare le competenze necessarie all'esercizio delle funzioni tutoriali a tutti i docenti che esercitano tali compiti: tutor dei tirocinanti, tutor coordinatori e tutor organizzatori. La restrizione del riconoscimento a sole due figure rappresenterebbe certamente una modificazione sostanziale della norma regolamentare.

Sui soggetti coinvolti nella selezione.

La graduatoria è stilata tenendo conto della valutazione dei titoli e della valutazione su colloquio condotta dal comitato di valutazione del servizio dei docenti di cui all'art. 11 del dlgs. 297/94. Si tratta di un organo collegiale, presieduto dal Dirigente scolastico e formato da una componente docente. Il dlgs. 297/94 prevede che il comitato abbia compiti di discutere con il docente interessato una relazione sulle esperienze e sulle attività svolte nel corso dell'anno di formazione, quindi il comitato, sulla base della discussione e degli altri elementi di valutazione forniti dal dirigente, esprime il parere per la conferma in ruolo (art. 440). Ai sensi del successivo art. 448, il comitato esprime la valutazione del servizio su richiesta del docente, tenendo conto "delle qualità intellettuali, della preparazione culturale e professionale, anche



A.N.F.I.S.

Associazione Nazionale dei Formatori Insegnanti Supervisor

Via S. Alessio, 38 - 37129 Verona

www.anfis.eu

Tel. + 39 329 6422 306 Fax +39 045 2109 233

con riferimento a eventuali pubblicazioni, della diligenza, del comportamento nella scuola, dell'efficacia dell'azione educativa e didattica, delle eventuali sanzioni disciplinari, dell'attività di aggiornamento, della partecipazione ad attività di sperimentazione, della collaborazione con altri docenti e con gli organi della scuola, dei rapporti con le famiglie degli alunni, nonché di attività speciali nell'ambito scolastico e di ogni altro elemento che valga a delineare le caratteristiche e le attitudini personali, in relazione alla funzione docente". Detta valutazione tuttavia non si conclude con l'attribuzione di un punteggio. Il comitato è anche competente ai sensi dell'art. 501 a valutare la meritevolezza del servizio, ai fini della riabilitazione del docente.


Dunque, il Comitato si configura come organo interno dell'istituzione scolastica e ha competenze valutative che può effettuare tramite valutazione di documentazione e/o tramite colloquio con l'interessato.

L'allegato A tabella 1 non attribuisce nuove e diverse competenze, ma nell'ambito delle competenze già attribuite al Comitato, ne estende le funzioni alla valutazione del servizio del docente aspirante tutor dei tirocinanti. Si tratta di una scelta compatibile con il principio di riserva relativa di legge nella attribuzione delle funzioni amministrative, in quanto il Comitato è previsto per legge ed è la legge che ne attribuisce la competenza e capacità di valutare il docente per titoli e colloquio. Il regolamento, nell'ambito dei principi fissati dal legislatore, può ulteriormente specificare le finalità di tale valutazione. Peraltro, il D.M. 8 novembre 2011 non attribuisce un potere esterno, ma una funzione endoprocedimentale, rimanendo la decisione al Dirigente scolastico, le cui prerogative non vengono lese.

La scelta di attribuire la valutazione ad un organo collegiale è coerente con i principi del concorso, che vogliono l'istituzione di una commissione collegiale per la valutazione delle competenze e delle conoscenze dei candidati.

Inoltre, la scelta è espressione dell'attuazione del principio del buon andamento e dell'economicità dell'azione amministrativa, in quanto utilizza risorse e competenze già esistenti. Si pensi che l'alternativa era quella di istituire nuova commissione *ad hoc*, con duplicazione di incarichi e costi quanto a risorse economiche e tempo.

Non vi è lesione delle prerogative del dirigente scolastico. Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria del servizio, attraverso il personale docente e non docente. Ai sensi dell'art.



A.N.F.I.S.

Associazione Nazionale dei Formatori Insegnanti Supervisor

Via S. Alessio, 38 - 37129 Verona

www.anfis.eu

Tel. + 39 329 6422 306 Fax +39 045 2109 233


25 del dlgs. 165 del 2001, il dirigente scolastico è l'organo apicale della scuola, con conseguente responsabilità di gestione e di risultati. Nelle modalità di azione, il dirigente deve assicurare la gestione unitaria della scuola, proprio perché questa è persona giuridica autonoma. A tal fine, è titolare di poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane.

Al dirigente scolastico è quindi affidata la gestione unitaria dell'istituzione, la gestione delle risorse finanziarie e strumentali, nonché i poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. Egli deve organizzare l'attività della scuola con l'applicazione di criteri di efficienza e di efficacia formativa. Diversa è sicuramente l'organizzazione delle attività scolastiche, che pur coinvolgono i docenti in relazione alla loro disponibilità oraria e alle loro funzioni, rispetto alla procedura di selezione di docenti (nella fattispecie) aspiranti tutor dei tirocinanti, che attiene l'accertamento delle competenze e dei titoli degli stessi.

Da ultimo, il D.M. non lede l'autonomia scolastica, che è autonomia funzionale organizzativa e didattica, all'interno della scuola. Non è nel contenuto dell'autonomia scolastica la definizione di criteri generali per la redazione delle graduatorie di istituito, per le quali rimane in capo allo stato la competenza, in quanto relativa ai principi generali sull'istruzione di competenza statale (cfr. supra).

In relazione a tutto quanto sopra:

- **non può ritenersi fondato il denunciato vizio di “eccesso di delega” del D.M. 8 novembre 2011 in relazione al D.M. 249/2010.** Non è possibile parlare di delega in quanto gli atti promanano dalla stessa autorità. Sotto il profilo sostanziale, non emergono le illegittimità rappresentate nel documento Di.S.A.L..
- in ogni caso, per far valere i presunti vizi, il D.M. 8 novembre 2011, che è atto amministrativo generale, doveva essere impugnato entro 60 giorni dalla pubblicazione in G.U. avvenuta il 21 maggio 2012. Ad oggi è decaduto anche il termine per un eventuale ricorso straordinario al capo dello stato. Rimane sempre la possibilità di far



A.N.F.I.S.

Associazione Nazionale dei Formatori Insegnanti Supervisori
Via S. Alessio, 38 - 37129 Verona
www.anfis.eu
Tel. + 39 329 6422 306 Fax +39 045 2109 233


valere vizi del D.M. quale atto presupposto, in sede di impugnativa di atti consequenziali. Tuttavia, anche in questa ipotesi può essere eccepita la tardività comunque della esposizione dei vizi sull'atto presupposto.

- L'istanza Di.S.A.L. si configura come esposizione di rilievi, che non obbligano gli organi del Ministero ad intervenire. A ben vedere a Di.S.A.L. potrebbe essere eccepito il difetto di legittimazione attiva in relazione ai contenuti della diffida.
- Il Ministero potrebbe intervenire, a nostro giudizio, modificando o sostituendo il decreto con nuovo provvedimento soltanto e nella misura in cui ne ravvisi l'illegittimità e sussistano ragioni di interesse pubblico, purché l'annullamento avvenga in un termine ragionevole, tenendo conto anche dei diritti dei cointeressati (art. 21 nonies l. n. 241 del 1990). Nel caso di specie e per le ragioni sopra esposte, il paventato vizio di legittimità non appare fondato. Non sembra emergere un interesse pubblico ad intervenire, tenuto conto anche dei diritti dei soggetti coinvolti: non solo i tutor dei tirocinanti, che vedrebbero le selezioni sottoposte a criteri privi delle necessarie garanzie di oggettività e vedrebbero annullati i benefici derivanti dall'applicazione dell'art. 6 del D.M., ma anche e soprattutto i tirocinanti. Infatti, l'intervento in sede di auto-annullamento di un provvedimento che già ha cominciato a produrre effetti determinerebbe una successione di disciplina tale da interrompere quanto fino ad oggi programmato e svolto.

In conclusione

La scrivente Associazione contesta il documento Di.S.A.L., confuta la tesi dell'illegittimità e rappresenta comunque la tardività delle doglianze in considerazione dell'avvenuta decadenza dei termini per l'impugnativa, ribadisce inoltre la necessità di avere una normativa che permetta concretamente la selezione dei tutor e ne valorizzi le competenze.

Con la presente la scrivente Associazione fa **quindi richiesta di essere ricevuta in udienza, con una sua delegazione, dal Sig. Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dal capo Dipartimento per l'Istruzione per illustrare in dettaglio contenuti e ragioni della presente istanza.**



A.N.F.I.S.

Associazione Nazionale dei Formatori Insegnanti Supervisor
Via S. Alessio, 38 - 37129 Verona
www.anfis.eu
Tel. + 39 329 6422 306 Fax +39 045 2109 233

In subordine si chiede che sia **trasmessa sulla vicenda una risposta scritta** che dettagli la posizione del Sig. Ministro e del Capo Dipartimento in relazione ai fatti contestati in diffida da Di.S.A.L. e a quanto dalla scrivente riportato in controdeduzione,

Ciò ad esclusivo e assoluto interesse della professionalità del personale docente, della qualità delle competenze dei formatori di insegnanti e a garanzia della qualità del servizio di tutorato nei percorsi di formazione iniziale degli insegnanti.

In attesa di un cortese riscontro porgiamo distinti saluti



Prof. Riccardo Scaglioni
Presidente A.N.F.I.S.